ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL 2024 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI ([1])

(C/2025/2153)

1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1º aprile 2025:

1.4.2025	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
16	23 235,49	24 211,88	25 229,29		
15	20 536,29	21 399,27	22 298,46	22 918,85	23 235,49
14	18 150,61	18 913,36	19 708,12	20 256,42	20 536,29
13	16 042,15	16 716,25	17 418,66	17 903,32	18 150,61
12	14 178,56	14 774,36	15 395,22	15 823,52	16 042,15
11	12 531,47	13 058,05	13 606,77	13 985,35	14 178,56
10	11 075,76	11 541,15	12 026,14	12 360,71	12 531,47
9	9 789,10	10 200,45	10 629,11	10 924,80	11 075,76
8	8 651,92	9 015,49	9 394,33	9 655,70	9 789,10
7	7 646,86	7 968,20	8 303,02	8 534,04	8 651,92
6	6 758,53	7 042,56	7 338,47	7 542,66	7 646,86
5	5 973,44	6 224,44	6 486,00	6 666,47	6 758,53
4	5 279,52	5 501,36	5 732,53	5 892,04	5 973,44
3	4 666,18	4 862,29	5 066,60	5 207,55	5 279,52
2	4 124,14	4 297,44	4 478,02	4 602,62	4 666,18
1	3 645,04	3 798,21	3 957,81	4 067,97	4 124,14

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1º aprile 2025:

1.4.2025	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
6	5 926,03	6 175,06	6 434,54	6 613,52	6 704,91
5	5 237,60	5 457,70	5 687,85	5 845,27	5 926,03
4	4 629,18	4 823,69	5 026,41	5 166,24	5 237,60

([1]) Relazione Eurostat del 31 ottobre 2024 sull'attualizzazione annuale del 2024 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1º luglio 2024, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2024, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici [Ares(2023)7737647].

1.4.2025	SCATTI				
3	4 091,41	4 263,33	4 442,51	4 566,08	4 629,18
2	3 616,12	3 768,10	3 926,45	4 035,66	4 091,41
1	3 196,06	3 330,37	3 470,32	3 566,84	3 616,12

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

— coefficienti correttori applicabili dal 1º luglio 2024 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

— coefficienti correttori applicabili dal 1º gennaio 2025 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

— coefficienti correttori applicabili dal 1º luglio 2024 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

	Retribuzione	Trasferimento	Pensione
Stato / Sede	1.7.2024	1.1.2025	1.7.2024
Bulgaria	64,8	60,6	
Cechia	91,8	78,2	
Danimarca	129,8	132,4	132,4
Germania	102,2	100,0	
Monaco	113,0		
Estonia	93,4	96,3	
Irlanda	130,7	122,0	122,0
Grecia	86,0	81,8	
Spagna	92,3	87,9	
Francia	114,2	103,2	103,2
Croazia	82,3	69,9	
Italia	87,6	86,2	
Varese	86,9		
Cipro	79,4	80,3	
Lettonia	84,1	76,9	
Lituania	86,7	75,9	
Ungheria	75,5	64,8	
Malta	91,8	92,6	
Paesi Bassi	111,4	109,9	109,9
Austria	105,4	106,3	106,3
Polonia	78,8	67,3	
Portogallo	92,1	84,5	
Romania	72,1	62,6	

	Retribuzione	Trasferimento	Pensione
Stato / Sede	1.7.2024	1.1.2025	1.7.2024
Slovenia	85,9	79,9	
Slovacchia	84,2	79,7	
Finlandia	112,0	110,8	110,8
Svezia	117,7	106,7	106,7
Regno Unito			128,0

4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 1 252,09 EUR.

4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 1 669,48 EUR.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 234,18 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 511,71 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 347,20 EUR.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 125,01 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025 - 694,07 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti applicabile dal 1º aprile 2025 - 498,94 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,2581 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,4304 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,2581 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,0859 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0414 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km.

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025:

— 129,08 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 258,14 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,5205 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,8675 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,5205 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,1733 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0837 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10 000 km.

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025:

— 260,23 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 520,39 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1º aprile 2025:

— 53,79 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

— 43,38 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1º aprile 2025 il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 531,24 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

— 910,46 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1. Con effetto dal 1º aprile 2025 il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

— 1 836,41 EUR (limite inferiore);

— 3 672,84 EUR (limite superiore).

10.2. Importo della detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti applicabile dal 1º aprile 2025:

— 1 669,48 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1º aprile 2025:

GRUPPI DI FUNZIONI	1.4.2025	SCATTI						
	GRADI	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	8 009,86	8 176,43	8 346,44	8 520,03	8 697,23	8 878,09	9 062,69
	17	7 079,34	7 226,53	7 376,81	7 530,23	7 686,83	7 846,67	8 009,86
	16	6 256,88	6 386,99	6 519,82	6 655,40	6 793,82	6 935,12	7 079,34
	15	5 529,97	5 644,98	5 762,38	5 882,22	6 004,55	6 129,40	6 256,88
	14	4 887,55	4 989,19	5 092,95	5 198,85	5 307,00	5 417,32	5 529,97
	13	4 319,72	4 409,57	4 501,27	4 594,90	4 690,43	4 787,98	4 887,55
III	12	5 529,90	5 644,89	5 762,30	5 882,11	6 004,41	6 129,28	6 256,74
	11	4 887,52	4 989,12	5 092,88	5 198,78	5 306,90	5 417,24	5 529,90
	10	4 319,71	4 409,54	4 501,25	4 594,87	4 690,40	4 787,95	4 887,52
	9	3 817,90	3 897,30	3 978,35	4 061,09	4 145,55	4 231,72	4 319,71
	8	3 374,39	3 444,56	3 516,21	3 589,31	3 663,97	3 740,14	3 817,90
II	7	3 817,82	3 897,25	3 978,29	4 061,02	4 145,52	4 231,72	4 319,72
	6	3 374,24	3 444,39	3 516,05	3 589,18	3 663,83	3 740,03	3 817,82
	5	2 982,17	3 044,18	3 107,51	3 172,15	3 238,11	3 305,48	3 374,24
	4	2 635,66	2 690,49	2 746,46	2 803,58	2 861,89	2 921,41	2 982,17
I	3	3 246,94	3 314,31	3 383,11	3 453,31	3 524,97	3 598,15	3 672,84
	2	2 870,43	2 929,99	2 990,81	3 052,88	3 116,25	3 180,93	3 246,94
	1	2 537,59	2 590,27	2 644,01	2 698,87	2 754,90	2 812,07	2 870,43

12. Con effetto dal 1º aprile 2025, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 151,76 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

— 682,87 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1º aprile 2025, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

— 1 377,31 EUR (limite inferiore);

— 2 754,58 EUR (limite superiore).

13.2. Con effetto dal 1º aprile 2025, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 252,10 EUR.

13.3. Con effetto dal 1º aprile 2025, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

— 1 211,72 EUR (limite inferiore);

— 2 851,14 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ([2]) del Consiglio è fissato a:

— 524,86 EUR;

— 792,18 EUR;

— 866,17 EUR;

— 1 180,84 EUR.

15. Coefficiente applicabile dal 1º aprile 2025 agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ([3]) - 7,5764.

16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1º aprile 2025:

1.4.2025	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
16	23 235,49	24 211,88	25 229,29					
15	20 536,29	21 399,27	22 298,46	22 918,85	23 235,49	24 211,88		
14	18 150,61	18 913,36	19 708,12	20 256,42	20 536,29	21 399,27	22 298,46	23 235,49
13	16 042,15	16 716,25	17 418,66	17 903,32	18 150,61			
12	14 178,56	14 774,36	15 395,22	15 823,52	16 042,15	16 716,25	17 418,66	18 150,61
11	12 531,47	13 058,05	13 606,77	13 985,35	14 178,56	14 774,36	15 395,22	16 042,15
10	11 075,76	11 541,15	12 026,14	12 360,71	12 531,47	13 058,05	13 606,77	14 178,56
9	9 789,10	10 200,45	10 629,11	10 924,80	11 075,76			
8	8 651,92	9 015,49	9 394,33	9 655,70	9 789,10	10 200,45	10 629,11	11 075,76
7	7 646,86	7 968,20	8 303,02	8 534,04	8 651,92	9 015,49	9 394,33	9 789,10
6	6 758,53	7 042,56	7 338,47	7 542,66	7 646,86	7 968,20	8 303,02	8 651,92
5	5 973,44	6 224,44	6 486,00	6 666,47	6 758,53	7 042,56	7 338,47	7 646,86
4	5 279,52	5 501,36	5 732,53	5 892,04	5 973,44	6 224,44	6 486,00	6 758,53
3	4 666,18	4 862,29	5 066,60	5 207,55	5 279,52	5 501,36	5 732,53	5 973,44
2	4 124,14	4 297,44	4 478,02	4 602,62	4 666,18	4 862,29	5 066,60	5 279,52
1	3 645,04	3 798,21	3 957,81	4 067,97	4 124,14			

17. Importo, applicabile dal 1º aprile 2025, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1º maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

— 181,06 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

— 277,61 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

([2]) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

([3]) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1º aprile 2025:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	2 308,24	2 689,10	2 915,54	3 161,07	3 427,24	3 715,87	4 028,80
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	4 368,09	4 735,91	5 134,70	5 567,11	6 035,94	6 544,21	7 095,30
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	7 692,80	8 340,61	9 043,00	9 804,48	10 630,16		